

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI "GECA 3/2017 - ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) DEL P.S.R. 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO (FEASR) "

CIG 6910149359

CUP E84B16000270009

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di "ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) DEL P.S.R. 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO (FEASR)".

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Le attività e i prodotti interessano i seguenti ambiti aggregati:

- a.** Programmazione
- b.** Attuazione del Programma
- c.** Supporto alle attività del Comitato di Sorveglianza
- d.** Redazione della Relazione annuale
- e.** Monitoraggio

f. Animazione territoriale

a. Programmazione

Il Servizio comprende l'insieme delle attività e iniziative tipiche che caratterizzano il processo di programmazione e di conseguenza l'attività di supporto e assistenza specialistica per organizzare e realizzare, anche preventivamente, tutte le delicate fasi che si concentrano nel periodo da quello post avvio fino alla conclusione della programmazione, comprese le nuove prospettive, nonché i rapporti con i diversi enti ed organismi istituzionali ovvero le sinergie del programma e le relazioni con gli strumenti nazionali o unionali di riferimento .

Il programma di Regione Lombardia è stato approvato con decisione della Commissione Europea del 15 luglio del 2015. Le informazioni relative al Programma sono disponibili sul sito della Regione al seguente indirizzo [www. http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/).

L'offerta deve avere cura di rappresentare, in maniera sintetica, l'insieme progettuale di tale fase evidenziando, in generale strategie, risultati possibili e offerta organizzativa; tale modalità dovrà essere altresì condotta e sviluppata con riferimento alle singole attività di analisi, progettazione e supporto all'Autorità di Gestione nella sua articolazione organizzativa. In tale ambito potranno essere segnalati servizi e prodotti innovativi o aggiuntivi che si intendono offrire.

b. Attuazione del Programma

Ci si riferisce, al netto delle attività di cui ai successivi punti c., d., e. ed f., all'insieme delle attività e iniziative tipiche che caratterizzano il processo di programmazione e attuazione delle attività di supporto e assistenza specialistica all'Autorità di Gestione e alla struttura organizzativa della stessa, per definire e gestire le fasi che si concentrano in tale ambito di riferimento operativo fino alla chiusura della programmazione.

L'offerta deve avere cura di rappresentare, in maniera sintetica, l'insieme progettuale di tale fase evidenziando, in generale, strategie, risultati possibili e offerta organizzativa; tale modalità dovrà essere altresì condotta e sviluppata con riferimento alle singole attività di analisi, progettazione e supporto all'Autorità di Gestione nella sua articolazione organizzativa.

In tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi compresi il supporto

nell'assistenza all'Autorità di Gestione e ai responsabili di Operazione, nella gestione, monitoraggio e controllo delle Misure e Operazioni e degli interventi; la razionalizzazione delle procedure di gestione, l'accelerazione dei processi attuativi, la qualificazione del personale coinvolto; il supporto nei rapporti di confronto, negoziazione, con i diversi enti ed organismi istituzionali che sovrintendono al Programma e con gli stakeholder; il supporto per il coordinamento con gli altri Programmi e progetti unionali; il supporto nelle attività di trasferimento di conoscenze relative a metodologie, tecniche e procedure adottate nell'attuazione del Programma; il supporto nella attività connesse alla predisposizione atti e documenti relativi alla diffusione dei risultati e dell'avanzamento del Programma.

In tale ambito, inoltre, è richiesto un supporto tecnico specialistico e di accompagnamento ai responsabili di Operazione, all'attuazione e monitoraggio dei Piani di Sviluppo Locale e di approfondimento per la cooperazione, i progetti integrati e l'ingegneria finanziaria.

In tale ambito potranno essere segnalati servizi e prodotti innovativi o aggiuntivi che si intendono offrire.

c. Supporto alle attività del Comitato di Sorveglianza (CdS)

Il Servizio comprende l'insieme delle attività e iniziative tipiche che caratterizzano tale ambito di intervento. L'offerta di servizio deve consentire di evidenziare e valutare con chiarezza le attività e le modalità di erogazione della stessa a garanzia della qualità e completezza della prestazione.

d. Redazione della Relazione annuale

Il Servizio comprende l'insieme delle attività e iniziative tipiche che caratterizzano tale ambito di intervento. L'offerta di servizio deve consentire di evidenziare e valutare con chiarezza le attività e le modalità di erogazione della stessa a garanzia della qualità e completezza della prestazione sotto i diversi profili (completezza, scadenze, integrazioni, coordinamento, approfondimenti di tematiche prioritarie del PSR, ecc.).

e. Monitoraggio

Tale ambito di attività, centrale e trasversale all'intero processo, è stato, solo per comodità e per una sua migliore valorizzazione nell'offerta, tenuto distinto da quello della attuazione. In tal senso l'offerta deve avere cura di rappresentare puntualmente, seppur in maniera sintetica, l'insieme

progettuale di tale fase evidenziando, in generale, strategie, risultati possibili e offerta organizzativa; tale modalità dovrà essere altresì condotta e sviluppata con riferimento alle singole attività di analisi, progettazione e supporto all'Autorità di Gestione nella sua articolazione organizzativa.

L'implementazione di un sistema di monitoraggio periodico in merito all'attuazione degli interventi programmati e all'andamento del Programma dovrà prevedere tutti gli aspetti allo scopo di fornire, sinteticamente, lo stato di attuazione mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato anche attraverso l'utilizzo delle banche dati e il conseguente scarico e analisi dei dati.

In tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano altresì il supporto nell'assistenza all'Autorità di Gestione e ai responsabili di Operazione nella gestione delle singole Misure e Operazioni e singoli interventi, l'efficace supporto nella interfaccia del sistema di monitoraggio con tutti i sistemi informativi e con i diversi monitoraggi utilizzati, sia a livello regionale che a livello nazionale e comunitario, nonché nel popolamento degli indicatori previsti dal Programma.

f. Animazione territoriale

In tale ambito di attività da realizzare sul territorio regionale, l'offerta deve avere cura di rappresentare, in maniera sintetica, l'insieme progettuale di tale fase evidenziando, in generale, strategie, risultati possibili e offerta organizzativa e aree di integrazione con altre attività (comunicazione).

In tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano altresì il supporto per favorire il trasferimento di conoscenza sui temi dell'innovazione (anche attuativa) nell'ambito del Programma, rivolto ai soggetti coinvolti nell'attuazione; per l'applicazione delle procedure di attuazione delle Misure/Operazioni del Programma, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti e nell'applicazione delle regole; nell'applicazione delle procedure di attuazione di LEADER; per le attività di formazione e accompagnamento del personale coinvolto nella gestione del Programma.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico e condizioni di espletamento dell'attività

Il servizio dovrà essere svolto in stretta collaborazione con l'Autorità di Gestione e con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma. Il fornitore dovrà impegnarsi a:

- Attivare una sede fisica/postazione di lavoro in prossimità della sede della Regione Lombardia e rendersi disponibile ad operare presso gli uffici regionali;
- Individuare un referente in relazione alle attività/servizi oggetto dell'affidamento;
- Mettere a disposizione del proprio personale incaricato le dotazioni (informatiche e non) necessarie all'espletamento delle attività.

Il fornitore dovrà espletare il servizio di assistenza tecnica sotto forma di incontri, partecipazione a gruppi di lavoro e riunioni. Inoltre, dovrà predisporre, alle scadenze e secondo le modalità previste, la documentazione ritenuta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività/operazioni interessate.

La tempistica e la redazione di report, relazioni, verbali e le attività previste potranno variare rispetto a quanto sopra indicato, in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In rapporto a specifiche esigenze il fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con il RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato).

Tutte le attività e i relativi prodotti oggetto della prestazione dovranno essere realizzati secondo un Piano di lavoro annuale ed entro i termini stabiliti e concordati con il RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato), fatti salvi eventuali differimenti concessi dal medesimo soggetto.

Il primo piano di lavoro deve essere trasmesso all'Autorità di Gestione entro **45 giorni** lavorativi successivi alla data della stipula del contratto e riguarderà le attività dalla data di stipula fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'Autorità di Gestione **entro il 31 gennaio** di ogni anno; ogni piano di lavoro dovrà descrivere, per l'annualità di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relative alle aree di attività come sopra specificato.

Per tutta la durata del contratto il fornitore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (RTI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ad altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica, per assicurare la massima trasparenza ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Il fornitore deve garantire, in corso d'opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all'atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul PSR 2014-2020 della Regione Lombardia; le persone che collaboreranno nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica non potranno collaborare con soggetti terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal Programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione del servizio non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul PSR 2014 – 2020 di Regione Lombardia.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il fornitore dovrà mettere a disposizione le risorse organizzative, tecniche, umane e strumentali tali da garantire l'esecuzione delle attività nei modi e nei tempi prestabiliti e dovrà garantire, per l'intero periodo di esecuzione del contratto, una dotazione pari o superiore, in qualità e quantità, a quella indicata in sede d'offerta. Le risorse professionali dovranno avere requisiti non inferiori a quelli descritti.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività descritte all'articolo 3 "Descrizione del servizio".

Il gruppo di lavoro deve essere composto da un numero minimo di **6 (sei)** esperti, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del gruppo di lavoro:

- deve essere presentato un curriculum vitae, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto alla gestione di programmi comunitari;
- devono essere definiti il ruolo e le responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro;
- deve essere quantificato l'impegno di tempo (giornate) dedicato alla realizzazione del progetto.

Il gruppo di lavoro dovrà avere la composizione minima di seguito indicata e rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi. E' prevista, per l'Amministrazione contraente, la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili di seguito descritti.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o ad attività di pari livello.

Su specifica richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori profili aventi anche competenze verticali su temi ambientali e/o giuridici e/o di appalti pubblici e/o di aiuti di stato e/o di ingegneria finanziaria e/o di statistica.

Composizione minima del gruppo di lavoro:

- **Un coordinatore e responsabile del servizio**, esperto di attività di assistenza tecnica e monitoraggio di programmi comunitari, con almeno 10 anni di esperienza (**componente senior**) nell'ambito della programmazione comunitaria dello sviluppo rurale ed almeno una esperienza di coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio di assistenza tecnica e monitoraggio di programmi comunitari.

Profilo

Laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Gli sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa unionale;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, controllo

d'interventi finanziati dai fondi strutturali;

- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi unionali, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- competenze su temi relativi all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una (inglese) o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Francese e Tedesco).

Ruolo

- E' responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nel Piano di lavoro annuale nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle Attività;
 - Promuove attività di networking delle Amministrazioni coinvolte e collabora ad attività istituzionali mirate alla condivisione delle best practice nazionali ed internazionali in materia;
 - Costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo;
 - Riveste il ruolo di Gestore del Servizio, vale a dire di responsabile, nominato dal Fornitore, nei confronti della Amministrazione contraente, della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste.
- **Un esperto** in attività di assistenza tecnica e monitoraggio di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (**componente senior**) nell'ambito della programmazione di programmi comunitari ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio di assistenza tecnica e monitoraggio, compreso analisi e gestione di banche dati, di un Programma di Sviluppo Rurale (FEASR);

Profilo

Laureato in materie economiche o agronomiche o titoli equipollenti (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Gli sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa dell'unione europea;

- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi strutturali;
 - competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi unionali, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
 - competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
 - competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
 - conoscenza di una (Inglese) o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Francese e Tedesco).
- Uno **Specialista** con competenze giuridiche (Specialista in ambito giuridico diritto amministrativo, contratti pubblici e appalti, diritto societario), con almeno 7 anni di esperienza (**componente senior**) in campo di assistenza tecnica e supporto giuridico nell'ambito dei programmi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);

Profilo

Laureato in giurisprudenza o titolo equipollente (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Gli sono richieste inoltre:

- Competenze sulla legislazione dell'unione europea in materia di fondi SIE;
 - Conoscenze della legislazione dell'unione europea e nazionale in materia di appalti pubblici;
 - Conoscenza di una (Inglese) o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Francese e Tedesco).
- Uno **Specialista** nel campo dello sviluppo locale – LEADER, con riferimento al capo II del Reg. UE n. 1303/2013 (Specialista in temi e strategie di sviluppo locale – LEADER), con almeno 7 anni di esperienza (**componente senior**) in campo di assistenza tecnica e in supporto, analisi, valutazione e monitoraggio di progetti e programmi di sviluppo locale – LEADER nell'ambito del FEASR.

Profilo

Laureato in materie economiche o agronomiche o titoli equipollenti (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Gli

sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa dell'unione europea, in particolare sui temi legati alle strategie e ai progetti LEADER, con riferimento al capo II del Reg. UE n. 1303/2013;
 - competenze su temi di programmazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle strategie di sviluppo locale finanziate in ambito LEADER;
 - competenze sulle procedure, sui processi amministrativi e sulla gestione dei piani di sviluppo locale in ambito LEADER;
 - conoscenza di una (Inglese) o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Francese e Tedesco).
- Due **esperti** con esperienza di almeno quattro anni di lavoro (**componente junior**) nell'ambito di un servizio di assistenza tecnica e monitoraggio di programmi comunitari.

Profilo

Laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento). Gli sono richieste inoltre:

- conoscenza dei temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi strutturali unionali;
- conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo;
- conoscenza della lingua Inglese.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio il fornitore debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato), per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio, indicando i nominativi, allegando i curricula vitae e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta con l'indicazione:

- a) della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto alla gestione di programmi a valere sui programmi comunitari;
- b) dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro;
- c) dell'impegno di tempo (giornate/uomo) dedicato alla realizzazione del progetto.

L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum vitae analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP//Direttore dell'esecuzione (se nominato).

In caso di sostituzione di un membro del gruppo di lavoro senza l'autorizzazione del RUP//Direttore dell'esecuzione (se nominato), verrà applicata una penale con le modalità previste all'articolo 13.

Il fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo, da concordare con il RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato), per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

Impegno orario del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro deve assicurare un numero di giornate/uomo, e per singolo profilo, non inferiore a quello riportato nella tabella seguente.

Numero	ruolo	Giornate/uomo totali (per tutta la durata del contratto)
1	Coordinatore	385
1	Esperto senior	924
2	Specialista senior	693
2	Esperto junior	3080

Articolo 6 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 75 mesi (settantacinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 1.708.861,00 (unmilionesettecentoottomilaottocentosessantuno/00) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 7 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché

le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della Relazione annuale di esecuzione (RAE), punto 1) "Prestazioni richieste al contraente" che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di assistenza tecnica e monitoraggio del Programma;
- 80% dell'importo contrattuale, con erogazioni successive, previa emissione di relativa fattura, sulla base di stati di avanzamento trimestrali ai fini dell'attuazione degli interventi programmati e all'andamento del Programma;

- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa emissione di relativa fattura e predisposizione della versione definitiva della Relazione annuale di esecuzione (RAE).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo articolo 15.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 9 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente al RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 10 - Verifiche della fornitura

Il RUP può nominare al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 11 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con D.G.R. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 13 - Penali

Il RUP/ Direttore dell'esecuzione (se nominato) procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle

circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'articolo 4 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;
- Sostituzione di un membro del gruppo di lavoro senza l'autorizzazione dal RUP//Direttore dell'esecuzione(se nominato): da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato) via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento

delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 15 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento, approvato con D.G.R. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti all'articolo 18 in caso di subappalto;
- i) violazione degli adempimenti previsti all'articolo 19 in caso di cessione del contratto.
- j) violazione degli adempimenti previsti all'articolo 4 in caso di partecipazione del fornitore, singolarmente o quale componente di un gruppo (RTI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a ad altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato), di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a **€ 3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 18 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- qualora previsto negli atti di gara, in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;

- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 11.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 19 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente articolo 15.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 21 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 22 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Generale della D.G. “Agricoltura”.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Generale della D.G. “Agricoltura” in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.